

COMUNE DI DIANO D'ALBA PROVINCIA DI CUNEO

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 -RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -PROVVEDIMENTI**

RELAZIONE

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In data 19 agosto 2016 è stato approvato il d.lgs. 175: *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* il quale all'art 24 impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una *"ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni"* da deliberare, a seguito del decreto correttivo d.lgs. 100/2017, del citato d.lgs. 175, entro il 30 settembre 2017.

Ai fini di tale ultima ricognizione è opportuno riportarsi ad alcuni criteri e spunti interpretativi espressi dalla Corte dei Conti, sez. Umbria, con la deliberazione n. 130/2016, in occasione della disamina dei piani di razionalizzazione presentati dagli enti, nel precedente processo di razionalizzazione.

In particolare la citata Corte dei Conti illustra l'analisi dei piani di razionalizzazione predisposti dagli enti pubblici, aventi sede in Umbria e le conseguenti iniziative assunte sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014 e contiene varie considerazioni

generali, atte ad orientare le determinazioni degli enti nella gestione delle partecipazioni societarie, anche ai fini degli adempimenti previsti dal decreto 175/2016.

Nello specifico l'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20.

Mentre la revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché dell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo, la revisione straordinaria prevede che, entro il 3° settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere cedute le quote o alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della legge di stabilità 190/2015 art 1 commi 611 e 612.

Preliminarmente, però, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione dei dati e delle informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo sulla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga, ciò nonostante, di mantenere).

La valutazione dell'ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Sul punto, occorre distinguere a seconda che sia violata la procedura ordinaria delineata all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, oppure quella straordinaria descritta all'articolo 24 dello stesso testo.

Nel primo caso, il testo unico prevede sanzioni pecuniarie piuttosto rilevanti (da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro) in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, di mancata comunicazione e di mancata predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure.

Viene fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (un anno dalla conclusione della ricognizione), non è prevista alcuna sanzione pecuniaria ma si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l'inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art.24 del D.Lgs. 175/2016 impone, dunque, in primis una revisione straordinaria delle partecipazioni.

Infatti, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.... Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente".

Il comma 2 precisa che il provvedimento in argomento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014, fermi restando i termini ivi previsti.

L'art.4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le amministrazioni pubbliche non possono costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva esercitata in aree montane.

Alla revisione straordinaria, da operarsi entro il 30 settembre 2017, si accompagna a regime e con cadenza annuale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche mediante la quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 175/2016, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5 del Decreto. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'Ente

Ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014, la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 22/03/2016 ha preso atto che il Comune partecipava al capitale sociale delle seguenti società:

1. **Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l. con una quota dello 0,25%;**
2. **S.T.R. - Società trattamento Rifiuti S.r.l. con una quota del 2,02%;**
3. **Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,0167%= 0,02%ARROT.;**
4. **E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente SpA con una quota dello 0,259%;**
5. **S.I.P.I. - Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.R.L. con una quota del 3,067%;**
6. **Fingranda S.p.A. con una quota dello 0,02%;**
7. **Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. con una quota del 4,41%;**
8. **G.A.L. - Langhe Roero Leader S.c.a.r.l. con una quota dello 0,4608%;**

01. ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO
Società consortile a responsabilità limitata

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

“La promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai Medesimi enti pubblici
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di Competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e Accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, Turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

- **Sede:** Piazza Risorgimento 2 - 12051 Alba - tel. 0173/362807
- **Anno di costituzione della Società:** 1996
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 02513140042
- **Durata della società:** 27.05.1996 - 31.12.2020
- **Capitale Sociale:** Euro 20.000,00
- **Soci:** 102
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 0,25%
- **Numero amministratori:** 5
- **Numero dipendenti al 31.12.2015:** 13

Fatturato 2013: € 1.222.512,00

Fatturato 2014: € 1.372.248,00

Fatturato 2015: € 1.521.339,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

L'Ente Turismo Alba Bra Langhe E Roero (A.T.L.) è costituita ai sensi della L.R. n. 78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento di organizzazione, a livello locale, dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (art.10).

Persegue finalità istituzionali nella materia del turismo.

Le (A.T.L.), così come previsto dalla citata normativa, sono società partecipate esclusivamente da: Province, Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, Proloco, associazioni nel settore del turismo.

Sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta Regionale.

La partecipazione del Comune si giustifica in quanto la società si presenta come strumentale per l'attuazione e lo sviluppo della politica turistica della città e del territorio, in sinergia con gli altri comuni e l'imprenditoria locale.

Essa attua la promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci nei settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, nell'ambito territoriale delle città di Alba e Bra e dei territori delle Langhe e del Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro.

Rientrano specificatamente nelle finalità della società la realizzazione di iniziative volte alla promozione di, convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche.

In considerazione della natura dei compiti attribuiti dalla legge alla società, la stessa non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'internalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione dalla mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune.

Infine, nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste **dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016**

E' possibile, quindi, **mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società**, inoltre ampiamente giustificata in quanto si è in presenza di un ente strumentale per l'attuazione e lo sviluppo della politica turistica del territorio, in sinergia con gli altri comuni e con l'imprenditorialità locale.

L'amministrazione chiederà, comunque, agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione.

2. S.T.R s.r.l. - Società Trattamento Rifiuti

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché' l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.

4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività' contrattuale)

1. La società' può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino"

- **Sede:** P.za Risorgimento n. 1 - Alba tel. 0173/364047
- **Partita IVA:** 02996810046
- **Anno di costituzione della Società:** 2004
- **Durata della società:** 27.05.2004 / 31.12.2030
- **Capitale Sociale:** € 2.500.000,00
- **Soci:** 55
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 2,02%
- **Numero amministratori:** 5
- **Numero dipendenti:** 18

Fatturato anno 2013:	€ 9.583.604,00
Fatturato anno 2014:	€ 9.800.944,00
Fatturato anno 2015:	€ 9.922.881,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti:

La società, così come individuata, persegue finalità istituzionali in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. 7/2012.

Il capitale sociale, totalmente pubblico, ed è partecipato da n. 55 Comuni.

Essa è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata.

Quest'ultima avviene mediante la gestione dei centri di raccolta (cd. Isole ecologiche).

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'internalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione della mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune.

Condizioni previste dall'art. 20 : Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

L'amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra detto, è intenzione di questa Amministrazione **mantenere la partecipazione, nella società** anche alla luce della sentenza della Corte Conti n.320 del 21/11/2011.

La costante dottrina espressa dopo la pubblicazione della sentenza esclude un obbligo specifico di scioglimento e messa in liquidazione delle società patrimoniali esistenti.

03. Tanaro Servizi Acque s.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

“La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l’esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato.”

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell’interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci.

La società svolge in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di: acquedotti, fognature e altre opere simili; impianti e opere per il trattamento e la depurazione delle acque da destinare al consumo umano, ad usi produttivi, irrigui, agricoli e delle acque reflue; opere, impianti e reti di captazione ed adduzione.;
- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, impianti e reti idraulici di ogni natura, opere, impianti e reti di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici ed industriali in genere, per conto proprio o di terzi; tutte le attività, connesse alla gestione tecnica, economica, finanziaria e amministrativa del servizio;
- le attività connesse, collaterali o comunque funzionalmente e/o economicamente correlabili con le predette; in via del tutto esemplificativa si considera attività connessa quella di trasporto di reflui liquidi, anche qualificati dalla normativa vigente quali rifiuti, ferma restando la necessaria titolarità delle relative autorizzazioni.

Per l’attuazione dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l’oggetto sociale.

Lo svolgimento di dette attività è comunque previsto nei limiti di legge e entro i termini stabiliti dalla natura della tipologia sociale.

- **Sede:** Piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba - tel. 0173/440366
- **Anno di costituzione della Società:** 2001
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 02846070049
- **Durata della società:** 24/10/2001 - 31/12/2050
- **Capitale Sociale:** € 100.000,00 così ripartito:
- **Soci** n. 44 di cui:
- **Soci pubblici** 42 quota del 51,32% - **Soci privati** 2 - quota del 48,68%
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d’Alba** 0,02% (0,0167 arrot. %);

- Numero amministratori: 3

- Numero dipendenti: 5

Fatturato anno 2013: € 224.789,00

Fatturato anno 2014: € 244.388,00

Fatturato anno 2015: € 278.387,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

La Tanaro Servizi Acque è una società mista pubblica- privata, partecipata in forma maggioritaria da soci pubblici.

Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 Comuni soci e del 48,68% dei privati.

La società gestisce gli impianti di depurazione dei Comuni soci, tra cui il depuratore dello scrivente Comune, inoltre è incaricata del rilascio delle autorizzazioni per la gestione degli impianti di scarico acque reflue in recettore diverso dalla pubblica fognatura.

La società cui il comune partecipa con una minima quota, non comporta alcun onere per l'Ente.

Condizioni previste dall'art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00, per cui, pur riconoscendo alla stessa finalità istituzionali, in relazione alla modesta quota di partecipazione **è necessario procedere alla cessione della quota.**

04. E.G.E.A - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto Sociale:

L'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbano mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termovalorizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredamento urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto e indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione e la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico e o industriale o del carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

- **Sede:** Via Vivaro n. 4 - 12051 Alba - tel. 0173.441155
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 01817090044
- **Durata della società:** 20/07/1924 - 31/12/2050
- **Capitale Sociale:** €. 52.333.855,00
- **Soci n.** 69
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 0,259 %
- **Numero amministratori:** 3
- **Numero dipendenti:** 60

Risultato economico anno 2011:	Utile di €. 1.465.225,00
Risultato economico anno 2012:	Utile di €. 1.862.433,00
Risultato economico anno 2013:	Utile di €. 1.974.348,00
Risultato economico anno 2014:	Utile di €. 1.283.289,00
Risultato economico anno 2015:	Utile di €. 2.491.150,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

L'Amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

05. S.I.P.I. - Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata costituita il 30.12.2008 (ex Azienda consortile Ciclo Idrico) Fusione con SIAR S.r.l..

Oggetto Sociale:

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato, già appartenenti al consorzio Impianti Idrici Alba Langhe e Roero, al momento della trasformazione ovvero che in futuro essa realizzerà ovvero che gli Enti locali conferiranno.

La società procede all'amministrazione dei suddetti beni, comprendente anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

L'amministrazione riguarda altresì la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento di reti ed impianti nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, ove tali compiti non risultino affidati a gestori del servizio pubblico in ragione del rapporto di concessione dei beni ovvero in base ai contratti di servizio conclusi tra essi e l'Autorità d'Ambito.

- **Sede:** Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba - tel. 0173.293467
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 01132540046
- **Durata della società:** 28/12/1999 - 31/12/2030
- **Capitale Sociale:** € 50.000,00 -
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 3,067 %
- **Numero amministratori:** 1
- **Numero dipendenti:** 0

Risultato economico anno 2011:	Utile di € 3.886,00
Risultato economico anno 2012:	Utile di € 7.674,00
Risultato economico anno 2013:	Utile di € 5.010,00
Risultato economico anno 2014:	Utile di € 7.283,00
Risultato economico anno 2015:	Utile di € 2.433,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Il S.I.P.I è una società con capitale completamente pubblico, costituita da 40 Comuni.

Come specificato nell'oggetto sociale, la società è proprietaria di una parte delle reti idriche dei Comuni soci.

Persegue, quindi, finalità istituzionali in relazione al servizio idrico in favore delle utenze cittadine.

La sua tenuta è da considerare, pertanto, indispensabile per una gestione razionale ed economica dello stesso servizio nell'area Alba-Bra, dove le tariffe idriche, secondo recensioni recenti, restano le più basse del Piemonte.

Condizioni previste dall'art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, essendo priva di dipendenti, per cui, pur riconoscendo alla stessa finalità istituzionali, in relazione alla modesta quota di partecipazione è **necessario procedere alla cessione della quota.**

06. FINGRANDA S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Oggetto Sociale:

La società opera quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo economico della comunità della Provincia di Cuneo. Risulta avere partecipazioni in P.L.I.M. s.r.l., Tecnogranda S.p.A., Agengranda s.r.l., Calore Verde s.r.l., Fruttinova s.r.l., Corilanga società agricola cooperativa.

La finalità statutaria trova fondamento nelle norme del T.U.E.L.e in particolare nell'art. 5, in materia di programmazione economico-sociale e territoriale, indicata dalla Regione ed attuata da Province e Comuni. Non ci sono oneri a carico del bilancio dell'Ente.

- **Sede:** Corso Nizza n. 21 - 12100 Cuneo - tel. 0171.605203
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 02823950049
- **Anno di costituzione della società:** 2001 durata fino al: 31/12/2030
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 0,02 %
- **Numero amministratori:** 1
- **Numero dipendenti:** 1

Risultato di esercizio 01.07.2010-30.06.2011: €. 2.221,00

Risultato di esercizio 01.07.2011-30.06.2012: - €. 392.984,00

Risultato di esercizio 01.07.2012-30.06.2013: - €. 189.172,00

Risultato di esercizio 01.07.2013-31.12.2013: - €. 229.107,00

Risultato di esercizio 01.01.2014-31.12.2014: - €. 199.129,00

Risultato di esercizio 01.01.2015-31.12.2015: - €. 219.260,00

Fatturato anno 01.07.2012-30.06.2013: €. 48.594,00

Fatturato anno 01.07.2013-31.12.2013: €. 22.185,00

Fatturato anno 2014: €. 2.527,00

Fatturato anno 2015: €. 39.504,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Condizioni previste dall'art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 175/2016, infatti la società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque anni precedenti.

Emerge altresì la necessità di aggregazione come disposto dall'art. 20, lettera g) del D.Lgs. n. 175/2016.

E' necessario procedere alla cessione della quota.

07. S.I.S.I. - Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.

Forma giuridica: Società intercomunale a responsabilità limitata (ex Azienda Consortile Ciclo Idrico)

Oggetto Sociale:

“La gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso.”

Rientrano comunque nell’oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere , nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l’utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l’agricoltura , mediante l’impiego di specifiche lavorazioni.

La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell’allegato 2, n.2 lett.A) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali nell’autorità d’ambito n.2 del 7.8.2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l’attività prevalente, la società, nel rispetto dell’art.113, comma 5 lett.C) del D.Lgs. n.267/2000 potrà svolgere anche le sottoelencate attività:

- Gestione dei rifiuti liquidi ;
- Utilizzo del biogas autoprodotta, nonché produzione , scambio e commercializzazione dell’energia proveniente dal biogas;
- Attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi;
- Progettazione e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Nei limiti consentiti dall’ordinamento con riferimento al modello di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c) e comma 15 bis del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. ed esclusivamente al fine del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società:

- può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati;
- può partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme associative.
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie , industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;

- può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici e privati.

La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La società è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti. Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi Pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla Legge.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare con l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta".

- **Sede:** Piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba - tel. 0173/440366
- **Durata della Società:** 16/5/2007 - 31/12/2050
- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 03168260044
- **Capitale Sociale:** € 65.804,00
- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 4,41%
- **Numero amministratori:** 3
- **Numero dipendenti:** 24

Fatturato anno 2013:	€. 7.890.385,00
Fatturato anno 2014:	€. 8.832.624,00
Fatturato anno 2015:	€. 10.229.798,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Alla luce di quanto indicato nell'oggetto sociale, la società risulta conformata secondo il modello in house providing; tale natura è espressamente stabilita nelle delibere dei Consigli Comunali di costituzione della società stessa ed è affermata nello Statuto che, in coerenza, assicura il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata della società.

L'organizzazione e la gestione del suddetto servizio sono obbligatorie ed inderogabili per SISI e per i Comuni soci, in quanto l'Autorità d'Ambito, oggi "Ente di governo dell'Ambito", è il soggetto al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale e a cui la legge assegna l'esercizio in forma associata delle funzioni in tema

di servizio idrico integrato, che in passato i comuni erano legittimati a svolgere singolarmente.

La società, in relazione ai progetti gestionali in corso, ha comunicato di ottimizzare i livelli di gestione e di controllo operativo ed ambientale, riducendo in particolare i costi specifici di trattamento e contribuendo in tal modo a razionalizzare il sistema gestionale pubblico.

Considerata la sua natura di concessionario del servizio idrico mediante house providing, non si rinviene la circostanza dello svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'esternalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione della mancanza di poteri in relazione alle quote possedute da questo Comune.

Inoltre la società, cui il Comune partecipa con una quota minima, non comporta alcun onere di spesa per l'ente.

Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art.20 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

La stessa ha un numero di dipendenti superiore a quello degli Amministratori; in ogni caso l'Amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione.

In forza delle sopraesposte considerazioni, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

La promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei comuni che hanno aderito alla programmazione leader con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) ricerche di mercato, studi di fattibilità progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed eventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione e supporto alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/trasformazione la crescita della loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche;
- j) promozione di attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio locale storico-architettonico-ambientale, culturale e produttivo;
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

In particolare per le iniziative a valere sulla programmazione leader, la società si baserà sull'approccio leader così come disposto dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1698/2005,

comprendente almeno i seguenti elementi, di cui obbligatori quelli elencati alle lettere da a) a d) e g), facoltativi quelle di cui alle lettere e) ed f):

- a) strategie di sviluppo locale, territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello sud regionale, coincidenti con il territorio degli Enti pubblici locali aderenti al G.A.L.,
- b) partenariato pubblico-privato sul piano locale,
- c) approccio dal basso verso l'alto, con potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale,
- d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale,
- e) realizzazione di approcci innovativi,
- f) realizzazione di progetti di cooperazione,
- g) collegamento in rete di più partenariati locali.

La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà altresì assumere partecipazioni, quote ed interesse in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi, purchè - sempre -in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio, in particolare la società non potrà svolgere attività per le quali è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società consortile a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale superiore a quello dalla stessa detenuto.

Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito al consumo, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

- **Sede:** Via Umberto I, n 1 - 12060 Bossolasco (Cn) - tel. 0173.793508

- **Partita IVA/Codice Fiscale:** 02316570049

- **Durata della società:** 11/03/1993 - 31/12/2025

- **Capitale Sociale:** €. 20.000,00

- **Percentuale detenuta dal Comune di Diano d'Alba:** 1,69 %

- **Numero amministratori:** 5

- **Numero dipendenti:** 4 (di cui 2 collaboratori)

Fatturato anno 2013: € 38.843,00

Fatturato anno 2014: € 38.525,00

Fatturato anno 2015: € 43.443,00

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

La partecipazione del Comune di Diano d'Alba è ampiamente giustificata in quanto si è in presenza dell'ente strumentale per l'attuazione e lo sviluppo degli interessi istituzionali ed economici del territorio, in sinergia con gli altri Comuni. Il piano operativo di razionalizzazione prevede che sussistano i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune di Diano d'Alba nella società in quanto la stessa permette la partecipazione, insieme ad altri Enti, ai bandi europei. Inoltre previo accordo con gli altri Enti, si prevedeva di richiedere una riorganizzazione gestionale con la riduzione dei componenti del C.d.A. al fine di garantire il rispetto della normativa di cui all'art. 1, comma 611, lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 nell'ambito di un'attività di riorganizzazione e di riduzione dei costi gestionali.

Il numero degli amministratori non è stato ridotto ma per gli stessi non è previsto alcun compenso ma solamente rimborsi spese.

Condizioni previste dall'art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, essendo priva di dipendenti, per cui, pur riconoscendo alla stessa finalità istituzionali, e dallo stesso art. 20, comma 2, lettera d) e art. 26 comma 12 quinquies, avendo un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00.

Persegue comunque il fine della promozione del territorio quindi è opportuno mantenere la partecipazione.

Diano d'Alba, lì 22/09/2017

IL SINDACO

Ezio CARDINALE